



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.63/2022

OGGETTO: **SOCIETA' PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL - INDIRIZZI.**

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Luglio alle ore 17:25 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dalla Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome | Pr. | Cognome e Nome | Pr. |
|------------------------|------------|------------------------------|------------|
| PIASTRA ELENA | Presente | MENCOBELLO ANTONIO | Assente |
| VIZZARI CARMELA | Presente | BIANCHINI FORTUNA | Presente |
| ALBANESE KATIA | Assente | PERRI SEVERINA PATRIZIA | Presente |
| BORRINI ANTONIO | Presente | RIGNANESE VINCENZO | Assente |
| CALVANO ANNA MARIA | Presente | SALVI UMBERTO | Presente |
| CADONI ROBERTA MARIA | Presente | SANFILIPPO ANNA MARIA ANGELA | Presente |
| CAPUSSOTTO LUCA | Presente | SCHIFINO ANGELA | Presente |
| CATENACCIO ROSA | Assente | STASSI ANTONINO | Presente |
| CIRILLO ARNALDO | Presente | TITANIO ALESSIA | Assente |
| FARINETTO NICOLO' | Presente | VENTRELLA BARBARA | Assente |
| LEVATO CHECCHINA ELENA | Presente | RUZZA ELENA | Assente |
| LORUSSO LUIGI | Presente | MONTIN VIVANA | Assente |
| MAUGERI MANOLO | Presente | | |

Totale Presenze 17

Totale Assenze 8

Sono altresì presenti gli Assessori: VOLPATTO DANIELE, RASO ALESSANDRO, BRINO GIANCARLO, BARBATI ANGELO SANTE, GIRARD ALESSANDRA, RIVOIRA LUCA, GAIOLA CHIARA

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale D.ssa Carmela Vizzari.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Antonio Conato.

La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

SEDUTA DEL 19/07/2022 VERBALE N. 63

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 660 del 29/08/1997 venne disposto il trasferimento di attività, sino ad allora gestite nell'ambito degli uffici comunali, alla società Azienda Speciale "Azienda Servizi Municipalizzati", provvedendo altresì a trasferire il personale dipendente interessato da tali attività;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 20/12/2000 è stata approvata la trasformazione, ai sensi dell'art 115 del decreto legislativo 267/2000, della Azienda Speciale "Azienda Servizi Municipalizzati" di Settimo Torinese, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera c) del D.L.vo 267/2000, nella Società per Azioni a maggioranza pubblica locale denominata "Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A.", società nei confronti della quale il Comune di Settimo Torinese esercitava il cosiddetto controllo analogo, determinando la sussistenza dei presupposti per l'affidamento diretto di servizi nell'ambito di quanto previsto dall'oggetto sociale;

- che la nascente società prevedeva tra le altre, nel proprio oggetto sociale, le attività di gestione della manutenzione urbana, della rete stradale, della segnaletica orizzontale e verticale, del verde, degli edifici, ivi compresi tutti gli impianti tecnologici, degli impianti sportivi, la gestione integrata di interventi nel sottosuolo e di interventi di trasformazione urbana, la manutenzione del cimitero comunale, la gestione di impianti di illuminazione pubblica e della rete semaforica;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 20/12/2001, successivamente formalizzata con contratto rep. 074 del 13/03/2002, il Comune di Settimo affidava ad A.S.M. S.p.A. la concessione per le strade e le pertinenze della Città, e quindi la gestione integrata di tutti gli interventi sul suolo e sottosuolo interferenti con la rete viaria comunale e con le aree ad uso pubblico connesse, ivi comprese l'attività di autorizzazione a terzi e relativo controllo e la realizzazione delle nuove opere stradali, fino al 31/12/2030, contratto successivamente modificato nel 2006, con rogito rep. 305;

- l'impianto contrattuale prevedeva tra l'altro che il concessionario introitasse direttamente i corrispettivi richiesti a terzi per i ripristini stradali, i proventi derivanti dall'installazione di impianti pubblicitari ed il canone di occupazione della sede stradale;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/04/2006 successivamente formalizzata con contratto rep n. 306 del 12/05/2006, il Comune affidava ad A.S.M. S.p.A. la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Settimo Torinese per 30 anni, fino al 31/08/2036;

- a seguito della precedente espressa qualificazione del servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale come servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 267/2000, formalizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126/2007, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28/11/2008, successivamente formalizzata con contratto rep n. 3 del 26/01/2009, il Comune di Settimo Torinese concedeva tale servizio ad A.S.M. S.p.A., demandando alla Giunta la definizione del contratto di concessione sulla base dei criteri ivi stabiliti;

- in data 11 maggio 2012 l'azienda A.S.M. Spa è stata posta in liquidazione volontaria;

- con comunicazione del 01/08/2012 la società Patrimonio Città di Settimo Torinese ha comunicato di aver sottoscritto, con atto in pari data, il contratto di affitto del ramo d'azienda di ASM costituito, tra l'altro, dalle suddette concessioni e dall'usufrutto di partecipazione delle società controllate, operanti nell'ambito delle concessioni stesse, comunicando altresì di aver formulato, con lo stesso contratto, un'offerta irrevocabile per l'acquisto del predetto ramo d'azienda;

- con atto a rogito Notaio Andrea Ganelli, repertorio n. 29928/19989, registrato a Torino 1 in data 20/11/2014, è stato definitivamente acquisito dalla Società Patrimonio Città di Settimo Torinese il ramo d'azienda di ASM SpA relativo alle concessioni comunali;

- con deliberazione n. 107 del 28/12/2015 il Consiglio Comunale prendeva atto della presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2016/2018 che, tra l'altro, formalizzava la volontà di riallineare al 30 giugno 2036 la durata della concessione strade, di cui al contratto Rep. 305/2006, e della concessione servizi gestione patrimonio, di cui al contratto Rep. 3/2009, in capo alla Società Patrimonio a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda da A.S.M. S.p.A.;

- con successivo atto rep. n. 24 del 20/04/2016, la scadenza del suddetto contratto è stata posticipata al 30/06/2036, allineandola con quella del contratto di concessione dei servizi cimiteriali;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/03/2017 è stata attribuita alla Società Patrimonio la titolarità della gestione del servizio cimiteriale stabilendo il subentro nella gestione ad A.S.M. a far data dal 01/04/2017 e fino al 30/06/2036;

Preso atto che, in considerazione del tempo trascorso e delle modifiche normative successivamente entrate in vigore, è necessario effettuare una disamina degli atti concessori regolanti i rapporti tra Comune e Patrimonio al fine di verificarne la compatibilità con la normativa in materia di società pubbliche, a partire dalla verifica della sussistenza delle condizioni dell'affidamento in house stabilite dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, nella prospettiva dell'ente preposto a gestire il servizio per conto dell'amministrazione pubblica, oltre che dalle Linee Guida ANAC n. 7 approvate il 15/02/2017 e poi modificate in seguito al D.Lgs. 56/2017;

Considerato che la suddetta normativa determina i requisiti organizzativi della società in house, rinvenuti in via prioritaria nella composizione pubblica dell'assetto proprietario e dunque nell'assenza di una partecipazione di capitali privati, nella sottoposizione ad un controllo analogo a quello esercitato dall'ente pubblico socio sui propri servizi, intendendosi con esso l'esercizio di una "influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative", nella destinazione prevalente dell'attività in favore dell'amministrazione aggiudicatrice, in quanto almeno l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento di compiti a essi affidati dall'ente pubblico;

Rilevato che tutti i suddetti requisiti sono posseduti da Patrimonio, la quale ha composizione interamente pubblica, essendo essa interamente partecipata dal Comune di Settimo, in qualità di Socio Unico ed il cui Statuto riserva all'Assemblea societaria, cui partecipa il Socio Unico, gli atti di cosiddetta "alta gestione" assicurando con tale modalità un controllo analogo ex-ante sugli stessi atti, mentre l'esercizio del prescritto controllo analogo contestuale ed ex post viene assicurato con informazioni periodiche fornite dalla Società su fatti rilevanti della gestione societaria, nonché mediante specifiche iniziative di verifica e audit disposte dalla Giunta Comunale per la quale viene incaricato personale qualificato dell'ente;

Rammentato che, in riferimento alla vigente normativa in materia di rapporti tra Ente Locale e società partecipate, recenti pronunce del giudice amministrativo hanno ribadito come la scelta del tale modello organizzativo cosiddetto *in house providing* per

gestire servizi pubblici locali esiga una motivazione analitica, puntuale e circostanziata senza la quale l'intero processo di esternalizzazione risulterebbe inficiato da illegittimità, avuto riguardo in particolare ai disposti dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che impone all'ente locale affidante un obbligo di motivazione preventiva con cui valutare la congruità economica dell'offerta del soggetto in house, con particolare riferimento all'oggetto di affidamento, al valore della prestazione, alle ragioni del mancato ricorso al mercato, ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta a partire dall'impiego ottimale delle risorse pubbliche;

Richiamato altresì che anche la Corte di legittimità costituzionale ha sancito che l'affidamento in house debba avvenire attraverso una comparazione che dimostri la convenienza dell'affidamento diretto, evidenziando altresì che il detto onere motivazionale non si discosta da quello imposto dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, il quale prevede che, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità degli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio debba essere effettuato sulla base di apposite analisi che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale;

Constatata pertanto la necessità dell'Amministrazione comunale di provvedere alla suddetta valutazione di cui all'art. 192, comma 2 del Codice appalti stabilendo i confini e le modalità di applicazione della citata disposizione, prendendo in considerazione sia la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il ricorso al soggetto in house, sia la capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili di "universalità, e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Considerato sul punto che:

- le sopra richiamate concessioni non potevano che essere affidate ad una società in house, trattandosi di un sistema di servizi generali, comprensivo a sua volta di servizi operativi di varia natura oltre che di continua consulenza gestionale relativi al patrimonio immobiliare comunale. A dimostrazione di quanto affermato basti rilevare la struttura originaria delle suddette concessioni che prevedono tutte una concessione base affidata direttamente dal Comune a Patrimonio secondo il modello in house e

contratti di servizio o appendici contrattuali ai quali è demandata la disciplina specifica di ciascuno dei servizi di cui la concessione si compone;

- Patrimonio Città di Settimo S.r.l. è società strumentale del Comune, strutturata per gestire direttamente alcuni servizi manutentivi, per occuparsi del coordinamento e della supervisione delle varie attività oggetto di affidamento e per controllare la corretta esecuzione dei successivi contratti. Diventa pertanto necessario valorizzare adeguatamente le competenze tecniche ed organizzative della Società, focalizzando in particolare l'attenzione sulla natura "organica" dei servizi richiesti dal punto di vista economico, per le attività affidate sul mercato da Patrimonio, la convenienza economica/ congruità del prezzo è dimostrata dal fatto che il prezzo è determinato dal mercato mentre per le attività svolte direttamente dalla società con il proprio personale è necessario riferirsi ai costi che l'amministrazione sosterebbe optando per strumenti organizzativi alternativi;

- inoltre, per quanto riguarda in particolare la concessione servizi cimiteriali, va rammentato che l'Amministrazione aveva tentato il ricorso al mercato decidendo nel 2014 di revocare la precedente concessione ad ASM e di vagliare le proposte tecniche di project financing che erano pervenute al Comune, salvo poi ritenerle non adeguate e decidendo, anche sulla base di confronto effettivo tra i due modelli di affidamento, di rinnovare l'affidamento del servizio alla Patrimonio;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 13, D.l 4/7/2006 n. 223, convertito in Legge n. 248 del 2006, il legislatore aveva stabilito cheomissis... *"Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti; "omissis.....*

Ricordato che la Città di Settimo Torinese è socio unico della Società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL e che pertanto risulta essere società controllata dallo stesso Comune;

Ricordato che l'intera materia riferita alle società partecipate dagli enti pubblici è stata riformata con l'introduzione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D. L.vo n. 175 del 19 agosto 2016, e ss. mm. ii., che ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 13 della Legge 248/2006;

Considerato che l'art. 16 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica afferma che:omissis....”

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.”omissis,,,,,

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016](#).”omissis.....

Preso atto che in data 21.02.2017, lo Statuto della Società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL è stato adeguato alle norme del D. L.vo 175/2016, con

particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 16 dello stesso Testo Unico al fine di consentire gli affidamenti in house;

Preso atto che il regime dell'affidamento in house è altresì disciplinato dall'art. 192 del D. L.,vo 50/2016 che prevede.....omissis...”:

1.E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'[articolo 5](#). L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”omissis.....

Rammentato che:

- con delibera n. 456 del 29/05/2019 l'ANAC ha disposto l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Comune di Settimo Torinese in ragione degli affidamenti in house a Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l

- la partecipazione della Città di Settimo Torinese nella società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL è stata oggetto di verifica in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni in data 27 Settembre 2017 deliberazione con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 e dalla successive revisioni ordinarie, previste con cadenza annuale dal Testo Unico della società partecipate;

Verificato che la città di Settimo Torinese esercita sulla società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL il controllo analogo e soddisfa tutti i presupposti normativi che legittimano l'affidamento di servizi in house;

Preso atto che attualmente la Città di Settimo Torinese affida in house alla Società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL le seguenti concessioni:

- concessione per le strade e le pertinenze della Città, regolamentato dal contratto rep. 305 del 12/05/2006;
- concessione per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Settimo Torinese, regolamentato dal contratto rep n. 306 del 12/05/2006;
- concessione del servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale regolamentato dal contratto rep n. 3 del 26/01/2009;

Considerato che l'art. 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 è intervenuto a rafforzare gli oneri motivazionali che incombono sugli enti che optano per modelli in house, specificando che non è sufficiente la rappresentazione della convenienza economica, posto che l'Amministrazione è tenuta altresì ad esplicitare le ragioni per cui non si è rivolto al mercato ed i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Preso atto in particolare che il comma 2 dell'art. 192 impone all'ente affidante un obbligo di motivazione preventiva con cui valutare la congruità economica dell'offerta del soggetto in house con riferimento ai seguenti elementi:

- Oggetto;
- Valore della prestazione;
- Ragioni del mancato ricorso al mercato;
- Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;
- Obiettivi plurimi di universalità e socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio;

- Impiego ottimale delle risorse pubbliche.

Rilevato pertanto che la legittimità del ricorso all'affidamento in house richiede, da un lato, la sussistenza dei requisiti giuridici previsti per questo genere di affidamento, già precedentemente dimostrati, e, dall'altro, la dimostrazione che la deroga al principio di concorrenza nel mercato sia giustificata da obiettivi di interesse generale;

Preso atto delle seguenti motivazioni per l'affidamento diretto di servizi e concessioni alla società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL :

- l'affidamento in house si inserisce in una strategia complessiva volta a rafforzare la società partecipata con importanti ritorni in termini di efficienza della quota di partecipazione del Comune nel capitale sociale;
- l'affidamento in house garantisce di disporre di un'organizzazione nella disponibilità immediata del Comune, che consente pertanto di affrontare con tempestività le mutate esigenze di gestione del servizio, consentendo quindi di adempiere con maggiore efficienza e puntualità alle attività istituzionali dell'Ente;
- le modalità tecnico-operative consentono di assicurare al territorio ottime condizioni di erogazione dei servizi, dovute peraltro alla continuità di erogazione ed all'approfondita conoscenza da parte della Società delle situazioni di contesto in cui opera;
- nell'ambito specifico delle concessioni, la Società ha acquisito una conoscenza approfondita del patrimonio dell'Ente e gestisce, sinergicamente con l'Ente, ruoli di programmazione dei lavori e attività complesse proprie dell'Ente e pertanto non affidabili ad operatori economici esterni;
- il superamento delle litigiosità con le società private contraenti a seguito di procedura ad evidenza pubblica sull'interpretazione delle clausole contrattuali e sull'esecuzione del contratto;
- la possibilità per il Comune, nella veste di socio affidante in seno agli organi societari, di imporsi nelle scelte della società affidataria con conseguente adeguamento del servizio ad eventuali mutamenti dei contesti di riferimento senza che sia necessario procedere a modifiche contrattuali;
- l'eliminazione degli utili di impresa, che possono determinare maggiori risorse da impiegare da parte dell'Ente per l'erogazione dei servizi;

- l'elevato livello qualitativo nell'erogazione dei servizi dimostrato nel corso degli anni, che hanno consentito all'Ente di affrontare importanti cambiamenti nell'ambito dei servizi informatici e di gestione delle entrate;
- il prezzo proposto dalla società in house, ritenuto congruo in questi anni rispetto a quanto rinvenibile sul mercato per prestazioni simili.

Considerato che la Corte Costituzionale, con la recente Sentenza n. 100/2020, ha concluso che la scelta dell'affidamento in house, qualora ne venga rispettata la ratio e sia coerente con il quadro normativo di riferimento, è riconducibile all'esercizio dei normali margini di discrezionalità spettanti all'Ente;

Ritenuto pertanto, sulla scorta di quanto premesso:

- 1) di confermare fino al 31 dicembre 2050 l'attribuzione dello svolgimento di concessioni/servizi dell'Ente alla società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL, nei limiti previsti dallo Statuto societario e dalle esigenze e risorse del Comune nei seguenti ambiti;
 - concessione per le strade e le pertinenze della Città, regolamentato dal contratto rep. 305 del 12/05/2006;
 - concessione per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Settimo Torinese, regolamentato dal contratto rep n. 306 del 12/05/2006;
 - concessione del servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale regolamentato dal contratto rep n. 3 del 26/01/2009;
- 2) di dare atto che gli ambiti di cui sopra potranno essere implementati o ridotti per sopravvenute esigenze dell'Ente o per mutamenti organizzativi e che tali affidamenti dovranno trovare coerenza con gli atti amministrativi e contrattuali conseguenti, che dovranno regolamentare le modalità puntuali di svolgimento delle prestazioni ed il riconoscimento dei relativi corrispettivi;
- 3) di incaricare la Giunta per la revisione degli strumenti contrattuali vigenti ed in particolare di prevedere che ogni tre anni vengano verificati i presupposti di affidamento delle concessioni/servizi, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 192 del Codice dei Contratti Pubblici, considerando che, dal punto di vista economico, per le attività affidate sul mercato da Patrimonio, la convenienza economica/ congruità del prezzo è dimostrata dal fatto che il prezzo è determinato dal mercato, mentre per le attività svolte direttamente dalla società con il proprio personale

è necessario riferirsi ai costi che l'amministrazione sosterebbe optando per strumenti organizzativi alternativi;

4) di attribuire le responsabilità previste dalle specifiche normative di settore e contestuale nomina della società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Comune autorizza in via generale la società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL al ricorso ad altro responsabile; PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL è tenuta ad informare il Comune di "eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche" (art. 28 par. 2 GDPR);

5) di stabilire l'obbligo per la società di presentare una relazione annuale con indicazione dell'attività svolta, andamento economico, situazione del personale.

Considerato che la durata della società, fissata dall'art. 4 dello Statuto che recita: "1. La società ha durata sino al 31/12/2040, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci", debba essere aggiornata, fissando nuovo termine al 31 dicembre 2050;

Preso atto ancora di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ovvero ...omissis... *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”....omissis...;*

Ritenuto pertanto di fissare quale obiettivo specifico per la Società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL una riduzione delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, pari al 2% rispetto al bilancio di esercizio 2021, obiettivo da conseguire nel periodo 2022 – 2025, al netto della possibile acquisizione di personale o di collaborazioni ed incarichi legati ai progetti PNRR o ad altre progettualità rilevanti;

Tutto ciò premesso

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare riunitasi in data 11 luglio 2022;

Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non necessita di parere di regolarità tecnica e/o contabile, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

DELIBERI

- 1) di richiamare ed approvare espressamente le premesse della presente deliberazione;
- 2) di confermare fino al 31 dicembre 2050 l'attribuzione dello svolgimento di concessioni/servizi dell'Ente alla società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL, nei limiti previsti dallo Statuto societario e dalle esigenze e risorse del Comune nei seguenti ambiti:
 - concessione per le strade e le pertinenze della Città, regolamentato dal contratto rep. 305 del 12/05/2006;
 - concessione per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Settimo Torinese, regolamentato dal contratto rep n. 306 del 12/05/2006;
 - concessione del servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale regolamentato dal contratto rep n. 3 del 26/01/2009;
- 3) di dare atto che gli ambiti di cui sopra potranno essere implementati o ridotti per sopravvenute esigenze dell'Ente o per mutamenti organizzativi e che tali affidamenti dovranno trovare coerenza con gli atti amministrativi e contrattuali conseguenti, che dovranno regolamentare le modalità puntuali di svolgimento delle prestazioni ed il riconoscimento dei relativi corrispettivi;
- 4) di incaricare la Giunta per la revisione degli strumenti contrattuali vigenti ed in particolare di prevedere che ogni tre anni vengano verificati i presupposti di

affidamento delle concessioni/servizi, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 192 del Codice dei Contratti Pubblici, che l'amministrazione sosterebbe optando per strumenti organizzativi alternativi;

- 5) di attribuire le responsabilità previste dalle specifiche normative di settore e contestuale nomina della società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Comune autorizza in via generale la società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL al ricorso ad altro responsabile; PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL è tenuta ad informare il Comune di "eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche" (art. 28 par. 2 GDPR);5) di stabilire l'obbligo per la società di presentare relazione annuale con indicazione dell'attività svolta, andamento economico, situazione del personale;
- 6) di approvare la seguente modifica dell'articolo 4 dello Statuto della Società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL, con la seguente formulazione "1. La società ha durata sino al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci",
- 7) di fissare quale obiettivo specifico per la Società PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL una riduzione delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, pari al 2% rispetto al bilancio di esercizio 2021, obiettivo da conseguire nel periodo 2022 – 2025, al netto della possibile acquisizione di personale o di collaborazioni ed incarichi legati ai progetti PNRR o ad altre progettualità rilevanti
- 8) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'intervento della SINDACA che illustra l'argomento in oggetto.

Procedutosi a votazione;

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri ALBANESE, CATENACCIO, MENCOBELLO, MONTIN, RIGNANESE, RUZZA, TITANIO e VENTRELLA.

Sono pertanto presenti in aula al momento della votazione n. 17 Consiglieri.

Con n. 13 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 17 consiglieri presenti di cui n. 13 votanti e n. 4 che non partecipano al voto (BORRINI, CIRILLO, MAUGERI e SANFILIPPO), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 13 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 17 consiglieri presenti, di cui n. 13 votanti e n. 4 che non partecipano al voto (BORRINI, CIRILLO, MAUGERI e SANFILIPPO), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto da:

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Conato

Il Presidente del Consiglio Comunale
D.ssa Carmela Vizzari
